



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

Prot.AOODRTO/14195  
Ufficio IV - Esami

25 ottobre 2011

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge n. 1 dell'11.01.2007 concernente le "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università";

**TENUTO CONTO** che gli adempimenti in materia di esami di stato si caratterizzano per la scansione temporale non procrastinabile degli stessi;

**RAVVISATA** l'opportunità di delegare gli adempimenti preordinati allo svolgimento degli esami stessi ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, stante il numero elevato di province;

**D I S P O N E**

1 - sono delegati ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per le Istituzioni scolastiche delle rispettive province, tutti gli adempimenti e le operazioni inerenti gli esami di stato in premessa per l'a. s. 2011-2012, relativi :

- all'acquisizione delle domande di ammissione agli esami di Stato presentate dai candidati esterni e successiva assegnazione degli stessi agli Istituti scolastici ;
- alla gestione delle domande tardive di candidati esterni;
- all'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate ad istituti statali o paritari;
- alla valutazione delle proposte in materia di configurazione delle Commissioni d'esame;
- all'inserimento dei dati al Sistema Informativo;
- alla determinazione del fabbisogno dei plichi contenenti i testi occorrenti per lo svolgimento delle prove scritte delle sessioni ordinaria, suppletiva e straordinaria;
- alla valutazione delle richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica e, ove ravvisata l'opportunità all'autorizzazione delle Commissioni interessate a spostarsi nella sede richiesta dagli interessati;
- alla sostituzione dei componenti le Commissioni d'esame, legittimamente impediti a partecipare alle operazioni;
- ad assicurare la necessaria attività di assistenza e consulenza agli Istituti scolastici e alle Commissioni operanti nel territorio di rispettiva competenza in ordine agli aspetti amministrativi e organizzativi.

2 - i Dirigenti degli Ambiti territoriali, nell'espletamento delle funzioni sopra delegate, si conformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti o che saranno emanate in proposito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché alle indicazioni e prescrizioni della scrivente Direzione Generale.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Angela Palamone